



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con l'A.O.U.I. di Verona.

ES/SM

Prot. n. 45701  
Tit. VII/4

Verona, 20 ottobre 2011

Ai Professori e Ricercatori  
dell'Ateneo  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Art. 6 commi 9, 10 e 12 della Legge n. 240/2010 (cd. Legge Gelmini) - Nuovo regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio di attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito.

Chiarissimi Professori,

si ricorda che la Legge n. 240/2010, nell'ambito della riforma dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, ha introdotto una disciplina che integra le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e, conseguentemente, quelle del Regolamento attuativo di Ateneo adottato con D.R. n. 6918/D del 2 maggio 2001 in merito alle attività soggette ad autorizzazione.

In particolare, l'art. 6 prevede che:

*“ la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off e di start up universitari;*

*i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionale, ma, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali; “.*

Il recente intervento normativo, modifica, ampliandoli, gli ambiti di attività per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, nel rispetto da parte dei docenti dei propri obblighi istituzionali.

In sintesi, alla luce del nuovo quadro normativo, i Professori e Ricercatori di questo Ateneo, in regime di impegno a tempo pieno, sono autorizzati a svolgere le attività sotto riportate, **“fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali”**:

1. attività non retribuite, se norme di legge non le prevedono come incompatibili e in assenza di conflitto di interessi dell'Ateneo;
2. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
3. partecipazione a convegni e seminari;
4. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
8. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali;
9. attività di valutazione e referaggio;
10. lezioni e seminari di carattere occasionale (ad esclusione delle supplenze esterne che rimangono assoggettate al preventivo nulla osta);
11. attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
12. le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare;
13. incarichi conferiti dall'Ateneo.

L'art. 6 della Legge 240/2010 dispone, inoltre, quanto segue:

*“ i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, **previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.**”*

In proposito, si fa presente che alla luce del vigente Regolamento di Ateneo, la procedura prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte del Rettore, previa acquisizione del parere positivo del Preside e Direttore di Dipartimento.

Ai sensi delle disposizioni vigenti dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, anche per le attività “liberalizzate”, se retribuite, **resta fermo per i docenti interni l'obbligo di comunicare i dati relativi all'incarico** alla Direzione Personale e, per i soggetti pubblici e privati che conferiscono tali incarichi retribuiti, di dare comunicazione all'Ateneo dei compensi erogati nell'anno precedente.

Si segnala, con riguardo ai **professori e ricercatori universitari a tempo definito**, che il comma 12 dell'articolo 6 della Legge 240/2010 ha meglio precisato i limiti dell'esercizio di attività libero – professionali, che devono ritenersi ammesse *“purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza”*. La norma è diretta ad evitare che i professori e i ricercatori a tempo definito assumano il patrocinio o prestino consulenza tecnica a favore di soggetti in lite con l'Ateneo di appartenenza.

Premesso e considerato quanto sopra, si evidenzia l'opportunità di adeguare il vigente *“Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori dell'Ateneo, in regime di impegno a tempo pieno, dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti”*, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10.04.2001 e adottato con D.R. n. 6918 del 2 maggio 2001, ai fini di definire più puntualmente gli ambiti delle attività liberalizzate e le procedure autorizzative, laddove richieste, e la competenza degli organi accademici.

Distinti saluti.

IL RETTORE  
Prof. Alessandro Mazzucco

